



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## NOTE ESPLICATIVE

### DISEGNO DI LEGGE 19 luglio 2012, n. 328/XIV

**Proponente:** iniziativa popolare (primo proponente sig. Alex Marini)

**Titolo:** Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell'iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale

a cura del servizio  
legislativo del Consiglio

## **Nota all'articolo 2**

- L'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, dispone:

### **"Art. 2**

#### *Atto d'indirizzo per la ricerca e l'alta formazione universitaria e altre disposizioni organizzative*

1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del patto di stabilità interno richiamato dall'articolo 79 dello Statuto speciale, e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, adotta un atto d'indirizzo per l'università e la ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale. L'atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:

- a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica; in relazione a questi obiettivi l'università individua le relative politiche e azioni, nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l'adeguatezza di eventuali misure correttive e di miglioramento nel periodo successivo;
- b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia d'intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall'università; per consentire all'università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino a un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti dal comma 2, lettere c) e d), i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;
- c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.

2. Per i fini del comma 1, lettera b), l'entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'università, suddivisa per annualità, è così articolata:

- a) quota base, destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'università;
- b) quota premiale, correlata a un insieme di indicatori di attività e di risultato; la quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente e accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;
- c) quota programmatica, che individua distintamente le risorse volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'università relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca; in tale ambito possono essere previsti anche nuovi e ulteriori progetti da realizzare in collaborazione tra l'università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali; in tal caso l'atto d'indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico di questi ultimi enti; la quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l'assunzione di docenti e ricercatori;
- d) programma dell'edilizia universitaria, relativo alle strutture dedicate alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e al carattere residenziale dell'università.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote previste dal comma 2, lettere a) e b), sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi). La determinazione di queste quote per l'anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all'università ai sensi di questa legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, dell'ultima quantificazione disponibile del fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota prevista dall'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove università). In sede di aggiornamento dell'atto d'indirizzo può essere disposto il congruaggio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.

4. Con l'atto d'indirizzo o con successiva intesa sono individuati, inoltre:

- a) gli obblighi a carico dell'università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2011, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;
- b) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dal comma 2, lettera b), per l'attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione della quota è effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.

5. Ai fini dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 142 del 2011 la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall'università rispetto agli obiettivi individuati dall'atto d'indirizzo e alle risorse finanziarie da esso assegnate, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.

6. L'università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La Provincia inoltre, previo accordo, può mettere a disposizione dell'università proprio personale.

7. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), si applicano, con riguardo all'università, compatibilmente con quanto previsto da quest'articolo.

8. L'atto d'indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all'università, gli strumenti di programmazione previsti da questa legge e quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.

9. In prima applicazione l'atto d'indirizzo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo."

#### **Nota all'articolo 13**

- Per l'articolo 7 della legge elettorale provinciale - e cioè della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) - si veda la nota all'articolo 44.

#### **Nota all'articolo 26**

- L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone:

##### "Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature."

#### **Nota all'articolo 44**

- L'articolo 7 della legge elettorale provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

#### *Mozione di sfiducia*

1. Il Consiglio provinciale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori, secondo quanto disposto da questo articolo.

**1 bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite per le iniziative popolari dalla legge provinciale sulla democrazia diretta.**

2. La mozione di sfiducia al presidente dev'essere motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri.

3. La mozione di sfiducia è iscritta all'ordine del giorno del consiglio dopo almeno sette giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

5. Qualora la mozione sia approvata, il presidente e la Giunta provinciale decadono e il Consiglio provinciale è sciolto; il Presidente della Provincia, entro i successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, fissandone la data entro i novanta giorni successivi. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alla prima riunione del nuovo consiglio.

6. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Provincia, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione.

7. La mozione di sfiducia a uno o più assessori dev'essere motivata e dev'essere sottoscritta da almeno sette consiglieri. L'approvazione della mozione, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale per appello nominale, comporta la decadenza dell'assessore o degli assessori. Si applica il comma 3, in quanto compatibile."

#### **Nota all'articolo 45**

- L'articolo 14 della legge elettorale provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

#### *Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale*

1. Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.

~~2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.~~

**2. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi ha esercitato queste funzioni per più di nove anni. Non è rinominabile alla carica di assessore chi ha svolto queste funzioni per più di nove anni. Non è eleggibile alla carica di consigliere provinciale chi ha esercitato queste sole funzioni per più di quattordici anni, o ha esercitato funzioni di**

**consigliere, assessore o Presidente della Provincia per più di nove anni complessivi."**

**Nota all'articolo 47**

- L'articolo 23 dello statuto dispone:

"Art. 23

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie."

- Il titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dispone:

"Titolo VII

*Disposizioni penali*

94. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

95. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

96. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

97. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

98. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

99. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale,

sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

100. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

101. Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

102. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

103. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

104. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera

il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

105. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79). Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

106. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

107. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

108. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

109. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

110. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

111. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

112. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

113. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

114. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei

deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti."